



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 24/04/2014

N. 76

OGGETTO :

Intervento di Protezione civile presso lo stabilimento della Società Pegaso S.r.l.. Conferimento incarico allo Studio Legale Andrea De Pasquale. Proposizione giudizio di appello del Comune di Santena nei confronti della – Sentenza esecutiva del Tribunale di Ivrea – Giudice Dr.ssa Ivana Peila n. 24/2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventiquattro**, del mese di **aprile**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
Totale		6	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: **Intervento di Protezione civile presso lo stabilimento della Società Pegaso S.r.l.. Conferimento incarico allo Studio Legale Andrea De Pasquale. Proposizione giudizio di appello del Comune di Santena nei confronti della – Sentenza esecutiva del Tribunale di Ivrea – Giudice Dr.ssa Ivana Peila n. 24/2014.**

Il Sindaco Ugo Baldi così relaziona:

In data 17/03/2010, nel territorio di Santena, presso il capannone industriale occupato dalla società Pegaso Srl e di proprietà della A.V.U.G. S.a.s. di Garombo Ugo e Gabriella, si sviluppava un incendio che coinvolgeva una notevole quantità di materiale altamente infiammabile, ivi accumulato per l'attività di trattamento rifiuti speciali e segnatamente, di recupero pneumatici dismessi.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, tentavano inutilmente di contenere l'incendio nonostante l'impiego di numerose squadre e mezzi di soccorso.

In data 18/3/2010 il Sindaco di Santena, comunicava alla Prefettura di Torino, alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, l'impossibilità di gestire tale emergenza per assenza di risorse umane e mezzi idonei; **richiedeva pertanto ai predetti Enti la gestione diretta dell'emergenza, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di Protezione Civile –ai sensi dell'art.2, comma 1, della Legge n. 225/1992 e s.m.i. e art.1, comma 2 della L.R.G.P n.7/2003, stante la gravità dell'evento e i pericoli per l'incolumità e la salute della popolazione.**

Le fiamme continuavano a divampare per giorni; la temperatura elevata provocava il crollo della campata sud- est del fabbricato, la cui copertura in *eternit* (amianto) poggiava oramai sui cumuli di rifiuti in combustione, impedendo ai Vigili del Fuoco lo spegnimento della massa in combustione.

Una colonna di fumo nero, dovuta alla combustione dei pneumatici, si sollevava nell'aria per giorni. La situazione era quindi estremamente grave e pericolosa per l'incolumità dei soccorritori e per la salute dei cittadini. Le dimensioni dell'incendio, la tossicità del materiale in combustione e, soprattutto, la presenza in un capannone industriale adiacente di serbatoi e silos contenenti materiale infiammabile ed esplosivo (paraffina), imponevano di accelerare le operazioni di spegnimento.

In data 18/3/2010 anche i Vigili del fuoco richiedevano ai Comandi Provinciali e Regionali, alla Prefettura di Torino e all'Arpa Piemonte la messa a disposizione di adeguati mezzi per il movimento terra, per il trasporto fuori sito dei materiali in combustione, senza i quali non si poteva procedere nelle operazioni di spegnimento.

Nella medesima giornata il Sindaco convocava l'Arpa Piemonte, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, la Protezione Civile della Regione Piemonte, la Prefettura di Torino e la Protezione Civile della Provincia di Torino al fine di assumere, di concerto, le necessarie determinazioni per gestire tale emergenza.

Alla riunione di Protezione Civile partecipavano tutti i rappresentanti degli enti convocati, fatta eccezione per la Prefettura di Torino.

I componenti del Comitato di Protezione Civile stabilivano quanto segue:

- a) di procedere alla demolizione parziale e controllata del fabbricato pericolante e all'estrazione e allo spostamento fuori dal capannone dei rifiuti in combustione;
- b) su espressa richiesta dell'Arpa e dell'ASL TO5, di raccogliere e smaltire le acque utilizzate nelle operazioni di spegnimento, contaminate dai rifiuti in combustione, per evitare l'inquinamento delle falde acquifere.

Il Rappresentante Regionale suggeriva al Comune di selezionare ditte autorizzate a tali operazioni e di procedere al conferimento degli incarichi, dichiarando che la Regione Piemonte avrebbe sopportato i costi derivanti dagli appalti qualora i pagamenti non venissero effettuati dai soggetti responsabili (Società PEGASO e AVUG).

Gli interventi edili venivano affidati alla società COGEIS srl, inserita nell'elenco speciale regionale, mentre gli interventi ambientali venivano affidati alla società CAR JET, su indicazione della SMAT (Società pubblica) che gestisce il servizio idrico integrato.

Le spese erano imputabili al Titolo II del Bilancio Comunale trattandosi di intervento di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, considerato nell'affidamento di lavori pubblici.

Soltanto dopo ben sei giorni - e segnatamente il 23/03/2010 - i Vigili del Fuoco, dichiaravano terminate le operazioni di estinzione dell'incendio.

In data 28/7/2010 il Comune di Santena intimava alla s.a.s. Avug e la s.r.l. Pegaso di provvedere al pagamento delle spese sostenute e di dare esecuzione al contenuto delle ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti n. 17 - 18 - 20 - 21- 22 del mese di marzo 2010 emesse dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art.54 del T.U.E.L..

Seguiva nei mesi successivi una copiosa corrispondenza tra gli Enti e le società coinvolte per dirimere la questione dei soggetti obbligati al pagamento delle spese effettuate, sull'imputazione delle responsabilità e conseguente ripartizione degli oneri.

In data 16/9/2010 la Provincia di Torino comunicava di avere escusso la garanzia finanziaria prestata dalla Soc. Pegaso in sede di rilascio da parte dello stesso Ente dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trattamento e recupero rifiuti speciali.

Nel frattempo le imprese appaltatrici, intervenute nelle operazioni di soccorso, sollecitavano il pagamento delle loro spettanze: la società COGEIS richiedeva il pagamento di una fattura di € 167.598,80, mentre la società CAR JET il pagamento di una fattura di € 602.449,48.

Il Comune di Santena, stanti le declinazioni di Responsabilità della Prefettura, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e delle Società AVUG e Pegaso (successivamente fallita), decideva di ricorrere irritualmente all'istituto della Conferenza dei Servizi ex art. 14 L. 241/90, per individuare una soluzione ragionevole e condivisa.

Era stata rappresentata alle varie Istituzioni e Organi anche l'impossibilità oggettiva del Comune di fare fronte nell'immediato ai pagamenti; le fatture superavano infatti il 10% dell'intero bilancio comunale e il pagamento avrebbe comportato la violazione del Patto di Stabilità, con conseguente riduzione dei trasferimenti statali.

In data 4.8.2010 il Sindaco di Santena richiedeva alla Corte dei Conti un parere sull'imputazione di tali pagamenti alla luce dei stringenti vincoli previsti dalle norme di contabilità pubblica.

La Corte dei Conti con delibera n.53/2010 dichiarava il quesito posto dal Comune inammissibile, in quanto la sua espressione avrebbe comportato una trattazione nel merito, preclusa all'organo consultivo.

Anche in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.11.2010, nessuna decisione veniva assunta, sia per l'assenza dei soggetti legittimati ad esprimersi, sia per le rinnovate declinazioni (palleggiamenti) di responsabilità dei soggetti partecipanti.

In data 21/3/2011, e quindi dopo più di un anno dall'evento, la Regione Piemonte comunicava che la richiesta di supporto finanziario avanzata dal Comune di Santena in sede di conferenza dei servizi rientrava nella fattispecie per l'attivazione del Fondo regionale di Protezione Civile e, pertanto, erogava un contributo (simbolico) di € 73.000,00.

Nella Determinazione n. 3221 il Settore Protezione Civile Regionale comunicava che:
"La richiesta di supporto finanziario avanzata dal Comune di Santena in sede di Conferenza dei Servizi del 24.11.2010, era riconducibile alla casistica prevista dalla normativa regionale vigente e che sussistono le condizioni per l'attivazione del Fondo regionale di Protezione Civile, a supporto dell'attività di gestione dell'emergenza messa in atto dal Comune di Santena. La Regione, sulla base dell'attuale disponibilità del Fondo, dichiarava di poter concorrere con il Comune di Santena al finanziamento per la copertura delle spese necessarie alla messa in sicurezza dell'area dello stabilimento industriale sito in Via Asti 46 per un importo complessivo di € 73.000,00";

Il Comune di Santena nel mese di maggio 2011 aveva altresì provveduto ad aprire un sinistro su due polizze di Tutela Legale con le Compagnie Uca ed Arag. Successivamente entrambe le Compagnie provvedevano a inviare la reiezione del sinistro con la seguente motivazione: *"trattasi di vertenza contrattuale, garanzia non assicurabile per l'Ente Pubblico"*.

La Provincia di Torino con nota pervenuta a prot.n.11547 in data 25.10.2012, non erogava nessun contributo economico, limitandosi a riversare al Comune la somma dallo stesso ente incassata a titolo di fidejussione prestata dalla società PEGASO di € 28.784,72.

Entrambe le società creditrici decidevano pertanto di agire giudizialmente nei confronti del Comune di Santena in qualità di committente. Venivano emessi dal Tribunale di Ivrea e successivamente dal Tribunale di Torino due decreti ingiuntivi per l'importo di € 167.598,80 (società COGEIS) e di € 602.449,48 (società CAR JET), oltre interessi e spese di giudizio.

Il Comune di Santena in persona del Commissario Straordinario dott. Giuseppe Zarcone (subentrato con decreto prefettizio del 10.05.2011 al Sindaco Benedetto Nicotra cessato dal proprio incarico a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi consiglieri), si costituiva in opposizione in entrambi i procedimenti, affidando l'incarico all'Avv. Luigi Villare del Foro di Torino.

Nella comparsa di costituzione la Città di Santena chiamava in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la società AVUG. Il giudizio non veniva esteso alla società PEGASO in quanto la stessa, nelle more, era fallita e il credito era stato insinuato dal Comune.

Con sentenza n.24/2014, depositata in data 13 gennaio 2014, il Tribunale di Ivrea emessa nella causa R.G. 1627/2011 ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo e ha condannato il Comune di Santena al pagamento dell'importo di € 167.598,80 oltre interessi moratori di € 42.082,02. Il Giudice ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della società COGEIS spa per € 15.171,98 e della società AVUG sas per € 14.274,00, per un totale di poco inferiore a € 250.000,00.

La sopra menzionata Sentenza è immediatamente esecutiva per Legge e costituisce pertanto titolo esecutivo. Il Comune è quindi allo stato tenuto a versare gli importi portati dalla Sentenza di condanna.

La complessità della vicenda riguarda non solo il profilo civilistico della responsabilità e dell'imputazione dell'obbligo di pagamento, ma anche l'incidenza della spesa sotto il profilo contabile sul bilancio comunale.

Evidenziato in diritto che:

- l'iter logico ed argomentativo esplicitato nella sentenza di 1° grado non è esente da vizi di logicità che, inficiando l'impianto motivazionale del Giudice, legittimano l'Ente ad instaurare il giudizio di appello;
- i motivi di appello sono prevalentemente diretti a far accertare la responsabilità della proprietà (Società A.V.U.G.) e degli Enti Pubblici chiamati in giudizio, in relazione all'obbligazione di pagamento per i lavori eseguiti dall'impresa COGEIS S.p.A.;
- il Tribunale di Ivrea non ha correttamente interpretato ed applicato le normative vigenti in materia di protezione civile e non ha tenuto conto della legittimità di efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune - Legge abolitrice del contenzioso amministrativo (Legge 2248 del 20/03/1865) approcciandosi alla vicenda unicamente secondo gli schemi ed i canoni tipici del processo civile;
- il Giudice di 1° grado non ha correttamente valutato la posizione della società A.V.U.G., che in qualità di proprietaria dell'immobile, era obbligata ad intervenire e nonostante sia rimasta inadempiente nei confronti delle legittime ordinanze comunali ha successivamente richiesto ed ottenuto un elevato risarcimento danni dalla propria compagnia assicurativa;

Considerato sotto il profilo economico che:

- nel bilanciamento tra l'interesse del Comune ad impugnare e le spese connesse al giudizio di appello è prevalente il primo anche per valutazioni di ordine economico. Dinanzi infatti alla probabilità di un esito favorevole del giudizio di appello, con conseguente estinzione o riduzione in capo al Comune dell'obbligo di pagare Euro 250.000,00 le spese processuali, anche in caso di ulteriore soccombenza, appaiono incidere in maniera non rilevante e significativa;
- la proposizione dell'appello impedisce che la sentenza di primo grado passi in giudicato, lasciando quindi aperta la possibilità di futuri accordi transattivi, con equo riparto degli oneri tra i vari soggetti pubblici e privati;

Dato atto che, per le complessità del contenzioso e la tipicità del giudizio di appello è necessario affidare la tutela di questo Ente a professionisti esterni;

Esaminata la proposta di compensi professionali dello Studio Legale Avv. Andrea De Pasquale del 17 aprile 2014 - prot. 0004447, ai sensi dell'art. 9 D.L.n. 1/2012 e s.m.i., per complessivi €. 10.000,00 oltre €. 990,00 a titolo di esposti ed anticipazioni. Il compenso è da intendersi onnicomprensivo per l'intero giudizio di appello, nelle varie fasi in cui esso si articola:

- Fase di studio : diritti ed onorari € 3.000,00
- Fase introduttiva: €. 1.000,00 + esposti ed anticipazioni € 990,00
- Fase istruttoria: diritti ed onorari € 3.000,00
- Fase decisoria: diritti ed onorari € 3.000,00

Dato atto che eventuali ulteriori spese non saranno riconosciute se non preventivamente richieste ed autorizzate dall'Ente.

Evidenziato che la scelta di incaricare un professionista differente rispetto al giudizio di 1° grado, è motivata:

1. dalla volontà dell'Amministrazione di ricercare con l'apporto tecnico di differenti legali approcci e strategie difensive differenti rispetto alle difese comunali svolte dinanzi al Tribunale di Ivrea, per una più ampia tutela degli interessi dell'Ente locale;
2. lo Studio Legale Avv. Andrea De Pasquale annovera al suo interno numerosi professionisti, con competenze in diverse materie giuridiche, che a vario titolo parteciperanno e collaboreranno nella redazione degli atti processuali di appello, nelle varie fasi giudiziali ed eventualmente stragiudiziali, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
3. La collaborazione di penalisti presenti in studio consentirà di approfondire l'analisi di eventuali correlazioni tra l'esito del giudizio civilistico e l'esito del processo penale sotto il profilo risarcitorio azionabili in sede di appello;

Evidenziato che:

- il preventivo è congruo in relazione al valore e alla complessità della causa secondo i parametri della legge professionale forense.
- Nella proposta di compensi professionali si è tenuto in considerazione l'attività svolta e che svolgerà l'Avvocatura Civica di Santena con riduzione degli importi.

Visto:

- l'art. 13, comma 2, del vigente Statuto che prevede che in sede giurisdizionale, compete alla Giunta autorizzare la promozione di una causa o la resistenza in giudizio.

- il Regolamento per il servizio legale della Città di Santena che prevede quando segue:

- art. 1 – "Servizio legale" : "il servizio legale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento. Il servizio Legale è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense"

*- art.2 Gestione delle controversie : "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili e amministrative in cui è parte il comune spettano al Servizio Legale. Lo stesso cura, altresì, la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati, salvo quanto stabilito nell'art. 3.; L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliature, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale, che a tal fine assegna la trattazione dell'affare contenzioso al Servizio Legale. **Nel caso di affare contenzioso caratterizzato da complessità o particolare specialità, la Giunta comunale potrà affiancare il legale della struttura interna con un legale esterno di fiducia"...***

Premesso quanto sopra

DELIBERA

1. Di incaricare lo Studio Legale Avv. Andrea De Pasquale – patrocinante in Cassazione – corrente in Corso Vittorio Emanuele II n. 108 in Torino perché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, rappresenti ed assista l'Amministrazione Comunale di Santena nella preposizione del giudizio in appello avverso la sentenza in oggetto, alle condizioni economiche risultanti dal preventivo allegato (allegato A).
2. Di conferire all'Avv. Andrea De Pasquale ogni più ampia facoltà e potere di legge, compreso quello di chiamare in causa terzi e incaricare altri professionisti abilitati, avvalersi di collaboratori, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
3. Di dare atto che per il pagamento delle prestazioni dell'Avv. Andrea De Pasquale verranno assunti regolari impegni di spesa sui bilanci degli esercizi 2014/2015 e 2016 in relazione alle

varie fasi processuali.

4. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali e titolare dell'Ufficio Legale - Avv. Guglielmo Lo Presti.
5. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Proponente:

Il Sindaco

f.to Ugo Baldi

Il Redattore:

Istruttore Amministrativo

f.to Marilena Fabaro

VISTO:

Il Segretario Generale

f.to Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. 287/2000, sul testo di deliberazione che precede, viene espresso il seguente parere:

In ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali ____f.to Guglielmo Lo Presti

In ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

La Responsabile Servizi Finanziari f.to Zaccagnino

Allegato A

STUDIO LEGALE
Avv. ANDREA DE PASQUALE

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
10121 Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 108
Telefoni 011/5625466 (r.a.) - Fax 011/547051 - P. IVA 07261750017
www.studiolegaledepasquale.it - E-mail: info@studiolegaledepasquale.it

CITTA' DI SANTENA Arrivato il: 23 APR 2014 N. Prot. 202446 Cat..... Classe..... Fasc.....
--

PREVENTIVO DELLE COMPETENZE E SPESE

(da sottoporsi a fatturazione all'atto del pagamento - art. D.P.R. n. 633/1972)

Torino, li 17 aprile 2014

a:

SPETTABILE
COMUNE DI SANTENA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
10026 SANTENA (TO)

**COMUNE SANTENA/ AVUG-REGIONE PIEMONTE-
PROVINCIA DI TORINO**

Preventivo proposizione Giudizio di appello
(Valore della causa: scaglione da € 100.001,00 ad €
500.000,00)

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con la presente si preventivano gli oneri a Vostro carico quale compenso per l'attività che sarà espletata e ad oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Voi forniti e per l'incarico che intendete affidarmi:

	Diritti ed Onor.	Esposti ed Anticipaz.*
FASE DI STUDIO (posizione e archivio, esame del caso, disamina documentazione	€ 3.000,00	
FASE INTRODUTTIVA (redazione atto di citazione scritturazione - collazione; autentica di firma; notificazione di ogni atto; ritiro notifica; formazione del fascicolo; versamento contributo unificato; iscrizione della causa a ruolo; esame scritti difensivi controparte	€ 1.000,00	€ 990,00*
FASE ISTRUTTORIA (partecipazione alle udienze ex art. 350 c.p.c. e di precisazione delle conclusioni; esame delle conclusioni di controparte; redazione comparsa conclusionale; scritturazione - collazione; deposito; redazione note di replica	€ 3.000,00	
FASE DECISORIA (redazione della nota spese giudiziale scritturazione - collazione consultazione con il cliente; corrispondenza informativa; assegnazione della causa a decisione; richiesta copie autentiche sentenza	€ 3.000,00	

€ 10.000,00 € 990,00

Il presente preventivo deve intendersi di massima e potrà essere aggiornato in conseguenza delle attività effettivamente eseguite per dar corso alla completa esecuzione dell'incarico.

Avv. Andrea DE PASQUALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 29/04/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E
LEGALI**

F.to Guglielmo Lo Presti